

## **Appendice A al Capitolato speciale d'appalto .**

### **Art. 23 – Liquidazione dei corrispettivi –**

Trattandosi di appalto comprendente distinti fondi di finanziamento la contabilità dei lavori, ai sensi dell'art. 192<sup>1</sup> del D.P.R. 207/2010, sarà effettuata attraverso distinti documenti contabili ivi compresi l'emissione dei certificati di pagamento, anche se emessi alla stessa data.

Pertanto la liquidazione dei corrispettivi, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, comprensivo degli oneri di sicurezza, avverrà ogni qual volta maturerà un importo non inferiore ad €. 150.000,00, ricavato cumulativamente dalla distinta documentazione contabile.

---

<sup>1</sup> **Art. 197 - Contabilizzazione separata di lavori (art. 170, D.P.R. n. 554/1999)**

1. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori fanno capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.